

## CONTROLLO

---

### ***Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – III° parte***

di **Fabio Favino**

Continuando ad analizzare **il nuovo ruolo del revisore legale, nell'ambito del nuovo codice della crisi di impresa** e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è opportuno soffermarsi sulle **peculiarità delle funzioni dell'organo di revisione** in considerazioni del **D.Lgs. 39/2010** (revisione legale) e del codice civile.

**Il D.Lgs. 14/2019, al fine di assicurare adeguata tutela ai c.d. stakeholders** (investitori, risparmiatori, lavoratori, clienti, fornitori, erario), **ha attribuito all'organo di revisione legale una funzione che si affianca a quella del collegio sindacale** con l'introduzione dell'[articolo 14](#), che impone al revisore ed ai sindaci i medesimi obblighi di **segnalazione all'organo amministrativo** in caso di **esistenza di fondati indizi di crisi**.

La nuova funzione attribuita a **sindaci e revisori**, così come dispone l'[articolo 14 D.Lgs.14/2019](#), deve essere esercitata tenendo in **considerazione le due differenti funzioni**.

In particolare **il revisore legale** è incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ai sensi dell'[articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#):

- **esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e illustrando i risultati della revisione;**
- **verificando, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.**

Al fine di predisporre la relazione di cui all'[articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#) con evidenza del giudizio sul bilancio, il soggetto incaricato della revisione, ai sensi del **comma 6** del medesimo articolo, **ha diritto ad ottenere dall'organo amministrativo documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti e controlli ed esami di atti e documentazione**.

Risulta evidente come **il revisore legale**, nell'esercizio delle sue funzioni, sia in grado di ottenere quelle informazioni rilevanti da cui si **possa desumere l'eventuale presenza di segnali di crisi aziendale**.

Attraverso l'introduzione dell'**obbligo di segnalazione** previsto dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#), **il legislatore ha attribuito al revisore una posizione di garanzia nei confronti dei terzi**, analoga a quella che le disposizioni del codice civile hanno da sempre attribuito all'organo di controllo.

A seguito del nuovo codice della crisi di impresa, **i revisori dovranno porre particolare attenzione**, in fase di predisposizione della relazione sul bilancio di esercizio, **alla verifica di eventuali incertezze significative** relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la **continuità aziendale** ([articolo 14, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 39/2010](#)).

A seguito del nuovo codice della crisi di impresa, un **ruolo di primaria importanza nella procedura di revisione è assunto dal principio internazionale Isa Italia 570**, il quale tratta della responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla **continuità aziendale**, e delle implicazioni per la relazione di revisione.

**In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi, e continui a operare nel prevedibile futuro, come un'entità in funzionamento**; inoltre le attività e le passività devono essere contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

**Al fine di verificare la continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati** sul corretto utilizzo, da parte della direzione, del **presupposto della continuità aziendale** nella redazione del bilancio e concludere verificando se, sulla base degli elementi probativi acquisiti, **esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento**.

Da un'attenta analisi del **nuovo ruolo dell'organo di revisione e di controllo nella crisi di impresa**, risulta evidente il **medesimo ruolo di segnalazione previsto dall'articolo 14 D.Lgs. 14/2019**, ma è altrettanto palese che il **codice civile non preveda per il revisore legale le stesse prerogative** che sono attribuite al **collegio sindacale** che sono state evidenziate nei [precedenti contributi](#).

A parere di chi scrive, **per il collegio sindacale diventano determinanti le informazioni che lo stesso riceve dall'organo di revisione legale previsto dall'articolo 2409-septies cod. civ.**, circa la presenza di eventuali segnali di **perdita della continuità aziendale**.

In considerazione delle importanti funzioni attribuite dal **D.Lgs. 14/2019** all'organo di controllo e a quello di revisione, **le S.r.l. che dovranno nominare l'organo di controllo o di revisione in forza del nuovo articolo 2477 cod. civ.** dovranno porre particolare attenzione alla **scelta da effettuare, considerate le diverse prerogative dei due organi**.

Sicuramente la scelta di affidare al **collegio sindacale o al sindaco unico anche la funzione della revisione legale sarebbe da preferire**, ma nello stesso tempo vanno considerati gli aspetti economici che ne possono derivare.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)